CAMERA DEI DEPUTATI N. 2109

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

CODIGNOLA, CARRARO, BERTOLA, IANNELLI

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 dicembre 1969 *(Stampato n. 873-bis)*

—

Nuovi provvedimenti per l'Università

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 10 dicembre 1969

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il bando dei concorsi a cattedra universitaria, dei concorsi per posti di aggregato e degli esami di abilitazione alla libera docenza, è emanato, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, nel mese di dicembre di ciascun anno.

Le Facoltà deliberano di provvedere per concorso alla copertura di posti vacanti di professore di ruolo e di professore aggregato e trasmettono la richiesta di apertura di concorso al Ministro della pubblica istruzione entro il 30 settembre.

Le coperture, mediante trasferimenti, di posti di professore di ruolo o aggregato, deliberate tra il 1° e il 31 luglio di ogni anno sono effettuate entro il 30 settembre.

Per i concorsi a posti di assistente ordinario, da bandire dopo l'entrata in vigore

della presente legge, la Commissione giudicatrice propone un solo vincitore per ogni posto messo a concorso.

ART. 2.

I vincitori di concorso a cattedra universitaria negli anni 1967, 1968 e 1969 che non siano in ruolo possono essere proposti dalle Facoltà per la nomina anche in soprannumero per la materia oggetto del concorso o per materia che sia parte di quella, sempreché non vi siano, nelle Facoltà che effettuano la chiamata, cattedre di ruolo disponibili. Alle relative nomine presso le Facoltà richiedenti provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto.

ART. 3.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario non possono essere istituite, autorizzate o riconosciute con provvedimento amministrativo nuove istituzioni universitarie, salvo che si tratti di Facoltà o di corsi di laurea nella stessa località in cui ha sede l'Università statale o riconosciuta che ne fa richiesta.

ART. 4.

Allo scopo di sopperire a inderogabili e urgenti necessità delle opere universitarie è autorizzata per l'anno 1970 la spesa di lire tre miliardi.

La ripartizione di detta somma tra le opere universitarie in condizioni di maggior disagio è effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Alla spesa di cui sopra, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.